

## **Il luogo di residenza – il domicilio Terminologie e chiarimenti**

### **Il luogo di residenza – il domicilio**

L'applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri ha portato con se una terminologia che è parte integrante del testo della legge cantonale di applicazione e del relativo regolamento UCA.

I termini ricorrenti quali il luogo di residenza, il domicilio principale, il domicilio secondario, ecc. generano un sentimento di confusione perché vengono utilizzati diffusamente e apparentemente senza una ragione plausibile nell'ambito della definizione del concetto di domicilio. I rappresentanti del Servizio Movpop, dell'Ustat e dei Comuni lo hanno potuto toccare con mano anche nel corso della preparazione del Regolamento: la materia del domicilio presenta, al di là di difficoltà di sostanza (i contenziosi sull'assegnazione del tipo di domicilio), anche ostacoli che nascono dalla parole usate, difficoltà terminologiche.

La confusione è tuttavia relativa, specie se si parla di residenza e di domicilio, in quanto un termine non si sostituisce all'altro per importanza o applicazione, ma bensì definisce la modalità in cui l'altro si manifesta. Per quanto ci concerne, il luogo di residenza è la manifestazione reale degli effetti del domicilio, termine questo che viene utilizzato nel codice civile svizzero per definire un concetto ben preciso e da tutti conosciuto. Entrambe i termini possono quindi essere utilizzati in un medesimo contesto, perché l'effetto di risiedere in tale luogo completa la condizione stabilita dal CCS per definire il domicilio.

Il concetto è analogamente espresso dalla Legge organica comunale:  
"Art. 6 È domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente". Si parla quindi di domicilio e di residenza, e il testo non lascia nessuna possibilità di fraintendere i termini proposti. Questo è l'esempio tangibile a dimostrazione del fatto che la terminologia oggi proposta si allinea in modo coerente con quanto già conosciuto proprio in un contesto di legge comunale.

### **Il tipo di domicilio – definizione**

Il Regolamento prevede per "le persone che risiedono o dimorano nel Comune" quattro possibili situazioni:

- a) residenza (domicilio civile ed economico nello stesso Comune);
- b) solo domicilio civile (soggiorno in un altro Comune);
- c) soggiorno (domicilio civile in un altro Comune);
- d) residenza all'estero (frontalieri)."

Se prescindiamo dalle situazioni che si prestano a controversia, la norma permette una facile individuazione delle situazioni:

- il caso a) è il caso della persona “normale” che è domiciliata in un Comune (vi ha depositato gli atti) e ci vive anche;
- il caso b) è il caso della persona che è solo domiciliata in un Comune, ma vive in un altro. Un esempio: il giovane che, per studio o per lavoro, si trasferisce temporaneamente in un altro Cantone;
- il caso c) è il caso di una persona che soggiorna in un Comune, ovvero che ci vive pur avendo conservato il domicilio in un altro. Un esempio: la persona ospite di una casa per anziani situata in un Comune diverso da quello nel quale ha mantenuto il domicilio;
- il caso d) è il caso del frontaliero, dello straniero con un permesso G, che in settimana viva in un Comune ticinese.

### La scelta della terminologia – qualche chiarimento

Il gruppo di lavoro per l’elaborazione del vigente regolamento UCA, composto da rappresentanti dei Comuni, dell’Ustat e del Servizio Movpop, ha avuto modo di proporre le seguenti definizioni:

- per “**domicilio civile**” si intende il Comune nel quale si sono depositati gli atti; per “**domicilio economico**”, il Comune nel quale si vive effettivamente. La possibilità che questi due tipi di domicilio possano “separarsi” (situarsi non in un unico Comune) è all’origine dei diversi tipi di relazione con il Comune. E in effetti, queste diverse combinazioni disegnano dei “tipi di abitanti” (una formulazione più precisa rispetto a “tipo di domicilio”);
- nello scrivere il Regolamento si sono cercate le parole che fossero al tempo stesso precise e correnti (già usate in Ticino). La sola che ha passato l’esame è la parola “**soggiorno**” (e “soggiornante”), perché tutti sanno cosa differenzi un “soggiornante” da un “domiciliato”. Riteniamo un buon sinonimo di “soggiornante” la parola “dimorante” (ne fa uso anche la LArRa). Il termine “dimorante” rischia tuttavia di suggerire una confusione che va assolutamente evitata: in Ticino, uno straniero con permesso B viene detto un “dimorante” (mentre è più precisamente detto “annual” o “Jahresaufenthalter” nelle altre due lingue nazionali). Ora, tipo di permesso e tipo di domicilio sono due cose nettamente distinte: un dimorante-permesso B è nella stragrande maggioranza dei casi un abitante di tipo a). Abbiamo espressamente evitato di introdurre l’espressione “domicilio secondario” (la versione federale di “soggiornante”) per impedire un’altra possibile pericolosa confusione: quella tra “soggiornante” e “occupante di residenza secondaria”.

Per gli altri due tipi di abitante, abbiamo incontrato maggiori difficoltà. Per il tipo a) la scelta è alla fine caduta sul termine “**residenza**”, che di per sé non dice niente di preciso, ma almeno non si presta a possibili confusioni. L’intenzione è che questo termine federale, già adottato dalla LOC, diventi corrente in Ticino. La parola

“domiciliato” poteva avvicinarsi ai nostri due criteri (parole precise e usuali), ma non avrebbe permesso un’immediata distinzione rispetto al caso b), e avrebbe potuto ingenerare un’altra confusione con un permesso per stranieri (il permesso C, che in Ticino designa uno straniero “domiciliato”).

L’adozione del termine federale “domicilio principale” è stata esclusa perché non adatta alla distinzione che noi operiamo tra i due tipi di “domicilio principale” ( i casi a) e b)).

Ancora più difficile (e quindi meno riuscita) la ricerca di una soluzione per il caso b). La soluzione finale è apparsa al gruppo di lavoro quella che meglio di altre assicurava perlomeno una buona precisione.